

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti. Impresa GDS di Ravaglia Claudio - sede legale e impianto in Via Campania n. 15, Comune di Castel San Pietro Terme (BO). P.Iva 02972811208 - C.F. RVGCLD68M08A944R. Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R3, R4, R13 - Classe 6.

**II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED  
ISTITUZIONALI**

**Decisione**

1. iscrive GDS di Ravaglia Claudio, con sede legale e impianto via Campania, 15 - Comune di Castel San Pietro Terme (BO), PIVA 02972811208, C.F. RVGCLD68M08A944R legalmente rappresentata dal Sig Ravaglia Claudio nato a Bologna il 08/08/1968, al numero 112209/2015 del 23.09.2015<sup>1</sup> del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>2</sup> non pericolosi. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti<sup>3</sup>:

			<b>t/a</b>
<b>OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'</b>	<b>R3</b>	<b>RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI</b>	<b>2000</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>9.1.3 a</b>	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno CER: 150103-200138	
<b>OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'</b>	<b>R4</b>	<b>RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE</b>	<b>120</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>3.1.3 c</b>	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 120101-120102-150104 – 170405 - 200140	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>5.8.3 a</b>	Spezzoni di cavi di rame ricoperto CER:170401 - 170411	
<b>OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'</b>	<b>R13</b>	<b>MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12</b>	<b>800</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>3.1</b>	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 120101 – 120102 - 150104 – 170405 - 200140	

1 ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, artt. 214 e 216

2 ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

3 Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>3.2</b>	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe CER: 150104 – 170401 – 170402 – 170404 – 170407 - 200140	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>5.7</b>	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER:170402 - 170411	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>5.8</b>	Spezzoni di cavi di rame ricoperto CER:170401 - 170411	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>9.1</b>	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno CER: 150103-200138	

### **Operazione di recupero R3, R4**

- b) le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R3-R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

### **Operazione di recupero R13**

- c) fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 800 tonnellate/anno, per la tipologia di rifiuti 5.7<sup>4</sup>, non potrà essere superato il valore soglia di 750 tonn/anno<sup>5</sup>.
- d) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

### **Prescrizioni generali**

- e) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

<sup>4</sup> Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

<sup>5</sup> Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

f) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

g) per quanto non espressamente indicato la gestione dei rifiuti dovrà avvenire, in particolare, nel rispetto di quanto disposto nella Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.

3. Stabilisce che la presente iscrizione ha durata pari a 5 anni dalla data di comunicazione<sup>6</sup> ovvero fino al 23.09.2020, fatte salve eventuali successive normative che dovessero intervenire a disciplinare diversamente la materia dei rifiuti;

4. Avverte che:

a) ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è quella acquisita agli atti al PG n. 147112/2015 del 23/12/2015 che integra quanto già agli atti al PG della Provincia di Bologna n. 205338/2010 del 22/12/2010;

b) dovrà essere comunicata ad ARPAE - S.A.C., quale autorità competente<sup>7</sup>, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

c) preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

d) dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;

e) entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>8</sup>; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 51,65 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;

<sup>6</sup> conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

<sup>8</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità: bonifico bancario Banca Unicredit S.p.A. **IT 05 T 02008 02435 000104059154**;

- f) l'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>9</sup>;
- g) qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) nella pagina [http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/\\_cerca\\_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione a ttivita di recupero rifiuti non pericolosi art. 216 1r.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione_a_ttivita_di_recupero_rifiuti_non_pericolosi_art._216_1r.pdf) ;

è raccomandata la presentazione di detta comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della data di scadenza della presente iscrizione, cioè **entro il 23.06.2020**.

5. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di Città metropolitana di Bologna.

6. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

L'impresa GDS di Ravaglia Claudio, con sede legale e impianto via Campania, 15 - Comune di Castel San Pietro Terme (BO), ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) comunicazione di rinnovo dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi sita in via Campania, 15, Comune di Castel San Pietro Terme (BO), pervenuta alla Città metropolitana di

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Bologna in data 23.09.2015<sup>10</sup> e successivamente integrata in data 23.12.2015, in atti al PG n. 147112/2015.

L'Unità Operativa Rifiuti e Bonifiche dell'ARPAE-SAC (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) ha istruito la comunicazione verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ed ha redatto una relazione tecnica<sup>11</sup> in cui propone rinnovo dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto per l'impresa GDS di Ravaglia Claudio di Castel San Pietro Terme, presso l'impianto sito in Via Campania, 15 a Castel San Pietro Terme (BO).

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività.

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale e di competenza provinciale o della Città metropolitana su delega regionale.

Poiché le funzioni previste dall'art. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 sono di competenza provinciale e delle Città metropolitane su delega statale, esse non rientrano tra quelle trasferite ad Arpae con la L.R. 13/2015.

Bologna, data di redazione 08/03/2016

Il Dirigente/Il Responsabile  
FABIO ZANAROLI

---

<sup>10</sup> in atti al PG n. 112209

<sup>11</sup> agli atti prot. Arpae n. PGBO/2016/3732.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.